



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI “PROFESSORE EMERITO” E DI “PROFESSORE ONORARIO”

Emanato con D.R. n. 286 del 07/04/2022 (affisso all'Albo prot. n. 27607 Rep. n.119 dell'11/04/2022);

Modificato con D.R. n. 774 del 26/08/2026 (affisso all'Albo prot. n. 49961 Rep. n.527 del 26.08.2026).

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Requisiti e conferimento del titolo	pag. 3
Art. 3 – Procedura	pag. 3
Art. 4 – Benefici	pag. 4
Art. 5 – Trattamento dei dati personali	pag. 4
Art. 6 – Entrata in vigore	pag. 4

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta al Ministro competente per il riconoscimento del titolo di «professore emerito» e di «professore onorario», in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall'art. 53 della Legge 2 dicembre 2025, n.1592, dall'art. 15, c.2, della Legge 18 marzo 1958, n. 311, e dal Decreto Ministeriale 20 marzo 2026, n.261 e individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.
2. Nel presente Regolamento, tutti i soggetti declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2 Requisiti e conferimento del titolo

1. L'Ateneo può proporre il riconoscimento del titolo di:
 - a) «Professore Emerito» per coloro i quali siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno venti anni di servizio in qualità di Professore di prima fascia, presso una o più università, comprensivi pertanto del periodo di straordinario;
 - b) «Professore Onorario» per coloro i quali che siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno quindici anni di servizio in qualità di Professore di prima fascia, presso una o più università, comprensivi pertanto del periodo di straordinario.
2. La proposta di conferimento del titolo di «Professore Emerito» e di «Professore Onorario» può essere avanzata, come di seguito disciplinato, per docenti in possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente comma e che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e della produzione scientifica.
3. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento del titolo:
 - a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
 - b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture dell'organizzazione dell'Ateneo;
 - c) aver svolto incarichi scientifici quali, a titolo meramente esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
 - e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo
 - f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Università di Napoli L'Orientale.
4. Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 3, lett.a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 3 del presente articolo.
5. La proposta di riconoscimento di uno dei titoli di cui al presente Regolamento potrà riguardare esclusivamente docenti che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche;
 - b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare, superiore alla censura;
 - c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica;
 - d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
6. Il titolo di «Professore Emerito» e di «Professore Onorario» può essere conferito entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.

Art. 3 Procedura

1. La proposta, adeguatamente motivata, è avanzata da almeno cinque professori in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno tre professori di I fascia, al Direttore del Dipartimento cui il candidato afferiva al momento della cessazione dal servizio. Alla proposta è allegato un breve profilo curriculare in relazione ai requisiti previsti ai precedenti articoli.
2. In merito alla proposta si esprime, mediante votazione segreta e a maggioranza assoluta, il Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai soli professori di I fascia entro la fine dell'anno successivo a quello della cessazione dal servizio dello stesso.
3. Il Consiglio di Dipartimento, nella suddetta composizione, non può essere chiamato a esprimersi in ordine alla proposta

di riconoscimento del titolo di «Professore Emerito» e di «Professore Onorario» relativa a un medesimo docente qualora, in due precedenti adunanze aventi all'ordine del giorno la medesima proposta, non sia stato raggiunto il quorum deliberativo previsto, oppure nel caso in cui esso abbia già adottato delibera sfavorevole.

4. La proposta con delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento è sottoposta all'esame del Senato Accademico per acquisizione di apposito parere.
5. Acquisito il parere favorevole da parte del Senato Accademico, la proposta è inoltrata dal Rettore al Ministro competente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 comma 6 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art.2 del Regolamento.
6. In caso di motivato parere negativo la proposta decade senza possibilità di reiterazione.

Art. 4 Benefici

1. I «Professori Emeriti» e i «Professori Onorari» possono continuare a svolgere attività di ricerca, non come responsabili scientifici, all'interno di gruppi, progetti e centri di ricerca, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferivano al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. L'eventuale affidamento di contratti di docenza ai «Professori Emeriti» e ai «Professori Onorari» resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
3. I «Professori Emeriti» e i «Professori Onorari» hanno diritto all'accesso alla rete informatica di Ateneo, alla posta elettronica e al sistema bibliotecario per tre anni, rinnovabili su richiesta.
4. I «Professori Emeriti» e i «Professori Onorari», su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fanno parte al momento del collocamento a riposo.
5. Il Dipartimento, di cui al comma 1, compatibilmente con la disponibilità dei suoi spazi di pertinenza, può mettere a disposizione dei «Professori Emeriti» e dei «Professori Onorari» uno spazio affinché essi possano continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali; il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora ne permangano le motivazioni.
6. Il professore emerito e il professore onorario sono tenuti all'osservanza delle regole e dei principi sanciti dallo Statuto di Ateneo, dal Codice etico e dai regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni adottate dalle singole strutture, in quanto compatibili con la qualifica di soggetto non appartenente ai ruoli dell'Ateneo.

Art.5 Trattamento dei dati personali

In conformità con i Regolamenti sulla protezione dei dati, l'Università Di Napoli L'Orientale si impegna a garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati personali forniti dalle/i candidate/i nel contesto delle procedure di conferimento della Laurea honoris causa.

Art.6 Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.
2. Il presente Regolamento si applica anche alle richieste di conferimento di «Professori Emeriti» e di «Professori Onorari» pervenute successivamente all'adozione dell'art. 53 della L. 02/12/2025, n.182 e del conseguente Decreto Ministeriale 20/03/2026 n.261.
3. Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale nella pagina dedicata, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
4. In attuazione della normativa vigente, l'elenco aggiornato dei/delle docenti ai quali è stato conferito il titolo di "Professoressa/re emerita/o" o di "Professoressa/re onoraria/o" è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università di Napoli L'Orientale.